

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE


concernente

la mobilità del personale docente della scuola a carattere statale per l'a.s. 2009/10


Il giorno 17 dicembre 2008 ad ore 10.00 in Trento, presso il Dipartimento Istruzione,
in sede di contrattazione decentrata provinciale, tra le delegazioni composte da:

per la parte pubblica:


Zadra Maurizia



Bonvecchio Valentino




Campaldini Sabrina



per la parte sindacale:


FLC-CGIL: Mazzacca Cinzia




CISL SCUOLA: Paganini Bruno




U.I.L. SCUOLA: Nicolussi Moz Zaiga Gabriella




Di Fiore Pietro



GILDA degli Insegnanti: Iorfida Isaia



SNALS: Pasqualini Giorgio



si concorda per l'a.s. 2009/2010 il seguente contratto decentrato.

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO


1. Il presente contratto disciplina, per l'a.s. 2009/10, le operazioni di mobilità del personale docente secondo le disposizioni contenute negli artt. 30 e 69 – come sostituito dall'art. 36 del C.C.P.L. sottoscritto il 15.10.2007 - del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002-2005 del comparto scuola – area del personale docente - sottoscritto il 29.11.2004, con riferimento alla L.P. n. 5 del 7 agosto 2006, e si applica al personale docente con contratto a tempo indeterminato.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

Art. 2 - DESTINATARI

1. L'art. 30 del C.C.P.L. del 29 novembre 2004 stabilisce che: "Ferma restando la mobilità d'ufficio, per favorire una maggiore continuità didattica, i trasferimenti a domanda del personale docente della scuola a carattere statale avranno cadenza biennale". Pertanto, per il personale docente della scuola a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento, per l'a.s. 2009/10, si effettua la mobilità in tutto il territorio provinciale.
2. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche nei confronti dei docenti immessi in ruolo su sede provvisoria con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2007/08 e 2008/09 e di coloro che hanno ottenuto la titolarità su 'Provincia di Trento' nell'anno del blocco, i quali dovranno presentare domanda al fine di ottenere la sede definitiva. In caso contrario la titolarità verrà assegnata d'ufficio con punti zero.
3. I docenti immessi in ruolo ai sensi del D.Lgs. 16.12.93, n. 592, e successive modifiche e integrazioni (riserva per sedi ladine), hanno l'obbligo di permanenza per un quinquennio su posti dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo il caso di soprannumerarietà. I docenti ancora su sede provvisoria dovranno chiedere l'assegnazione definitiva di sede esclusivamente presso le sedi ladine. Nel suddetto quinquennio viene salvaguardata la mobilità professionale, secondo le norme previste dalla specifica contrattazione, con obbligo di scelta della sede presso l'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa e il vincolo quinquennale si rinnova con decorrenza dalla data del movimento.

Art. 3 - ORGANICO FUNZIONALE

1. A seguito dell'istituzione dell'organico funzionale tutti i docenti hanno assunto la titolarità nell'Istituto Comprensivo o nell'Istituto d'Istruzione. Pertanto, al fine della richiesta di mobilità, le preferenze esprimibili sono quelle relative alle scuole e/o ai corsi serali ai quali è amministrativamente assegnato l'organico medesimo ovvero preferenze sintetiche che comprendano tali scuole.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'R', a '2', and several other illegible marks.

2. Le modalità di assegnazione alle scuole e ai corsi nell'ambito dell'organico funzionale sono regolate dalla contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica. Nel caso in cui tali modalità non vengano definite, il dirigente scolastico si atterrà ai seguenti principi: assegnazione di sede al personale già titolare; assegnazione di sede al personale neotrasferito in base al punteggio di ingresso. La continuità didattica non costituisce elemento ostativo ad un'eventuale richiesta di cambio di sede di lavoro.

Art. 4 - DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

1. Nel caso in cui il piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica preveda un accorpamento totale di due istituzioni scolastiche con confluenza di tutte le scuole in un unico Istituto le titolarità di tutti i docenti saranno attribuite al plesso individuato come sede di organico da parte dell'Amministrazione.
2. Nel caso in cui, a seguito del dimensionamento, una o più scuole non sedi di organico confluiscono in diverso Istituto, i docenti in servizio effettivo nel corrente anno scolastico in tali scuole potranno esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nell'Istituto di confluenza della scuola.
3. Nell'eventualità vengano previste ulteriori tipologie di dimensionamento nell'ambito della rete scolastica, diverse da quelle sopradescritte, le parti si impegnano a riaprire il confronto negoziale in merito alle medesime.
4. Il riferimento territoriale per l'attribuzione della titolarità è rappresentato dal plesso individuato sede di organico.
5. I movimenti sopradescritti saranno effettuati prima delle operazioni di mobilità.
6. Ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari si procederà alla formazione di un'unica graduatoria comprensiva di tutti i docenti che risultino titolari a seguito delle suddette operazioni derivate dal dimensionamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
7. I docenti che acquisiscono la titolarità in una nuova Istituzione Scolastica, a seguito opzione, in base alle suddette disposizioni, potranno produrre domanda di trasferimento, per lo stesso anno scolastico, solo se individuati come perdenti posto.

Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DOCENTI SOPRANNUMERARI

1. Le posizioni di soprannumerarietà saranno definite a seguito della determinazione dell'organico per l'a.s. 2009/10. Sono da considerarsi soprannumerari i docenti che nella relativa graduatoria annuale d'Istituto in cui sono inseriti, compilata e pubblicata dal Dirigente scolastico, hanno il punteggio inferiore, salvo quanto previsto al comma 2. A parità di punteggio il soprannumerario è determinato in base alla minor età anagrafica. I titoli valutabili sono quelli riferiti alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento prevista dalla norma nazionale, con esclusione del servizio relativo all'anno in corso, fatte salve le esclusioni dalla graduatoria disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale

se A 3 G 965 B1 JF

Integrativo e tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 8. Nelle graduatorie i docenti saranno suddivisi per ruolo di appartenenza e per tipo di posto o classe di concorso di titolarità. Per la scuola primaria i docenti titolari di lingua straniera, se individuati perdenti posto, verranno inclusi anche nella graduatoria di posto comune. L'attribuzione del punteggio per il comune di ricongiungimento ai familiari – nel caso che nello stesso non vi siano Istituzioni scolastiche richiedibili - viene effettuata come segue: per i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado spetta qualora il familiare risieda in uno dei comuni del bacino d'utenza dell'Istituto comprensivo. Per i docenti di scuola secondaria di II grado viene attribuito per l'Istituzione scolastica più vicina al comune di ricongiungimento, secondo le tabelle di viciniorità.

2. I docenti beneficiari della riserva per le sedi ladine hanno la precedenza nella graduatoria per l'individuazione dei soprannumerari dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa.

Art. 6 – **CORSI DI ISTRUZIONE ADULTI E CORSI SERALI**

1. I movimenti a domanda sui posti per corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri territoriali e corsi serali verranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda utilizzando puntualmente i relativi codici.
2. E' prevista la precedenza per il trasferimento nei suddetti posti a favore del personale che ha maturato almeno due anni di servizio di ruolo nell'ultimo triennio, nei centri territoriali, nelle scuole carcerarie e nei corsi serali.

Art. 7 – **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI**

1. Le operazioni di mobilità per l'a.s. 2009/10 saranno precedute anche dall'assegnazione di una nuova titolarità, a domanda, ai docenti individuati perdenti posto a seguito adeguamento d'organico a partire dall'anno scolastico 2007/08, a condizione che permanga lo stato di soprannumerarietà e con riferimento alle sedi richieste nella domanda di trasferimento presentata per l'a.s. 2007/08.
2. Nell'a.s. 2009/10 i movimenti saranno effettuati secondo il seguente ordine:

FASE DEI TRASFERIMENTI PROVINCIALI

- 1) *trasferimenti nel comune*
- 2) *trasferimenti nella provincia (compresi i docenti riammessi in servizio con decorrenza dal 1/9/2008, immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1/9/2007, i trasferiti da sostegno a posto comune o classe di concorso e i docenti di scuola primaria trasferiti da posto di lingua straniera a posto comune, su sede provvisoria, per l'a.s. 2008/09)*

FASE DI SISTEMAZIONE DEI DOCENTI CHE NELL'ANNO DEL "BLOCCO" (A.S. 2008/09) HANNO OTTENUTO LA TITOLARITA' SU "PROVINCIA DI TRENTO":

- 3) *passaggi di cattedra nella provincia*

Handwritten signatures and initials:
A series of handwritten signatures and initials, including a large 'R', a '4', a 'G', a 'V', 'B.P.', and other illegible marks.

- 4) *passaggi di ruolo nella provincia*
- 5) *trasferimenti da altra provincia*
- 6) *passaggi di cattedra da altra provincia*
- 7) *passaggi di ruolo da altra provincia*

FASE DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI SEDE AGLI IMMESSI IN RUOLO DALL'A.S. 2008/09:

- 8) *assegnazione definitiva di sede agli immessi in ruolo con decorrenza dall'a.s. 2008/09*

FASE DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE E TERRITORIALE:

- 9) *passaggi di cattedra nella provincia*
- 10) *passaggi di ruolo nella provincia*
- 11) *trasferimenti da altra provincia*
- 12) *passaggi di cattedra da altra provincia*
- 13) *passaggi di ruolo da altra provincia.*

Art. 8 – VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DI CONTINUITA' DIDATTICA

1. Il punteggio per la continuità didattica viene mantenuto in tutti i casi di acquisizione di nuova titolarità a seguito delle operazioni di dimensionamento.
2. Per i docenti trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio il punteggio concernente la continuità didattica nel quinquennio viene mantenuto anche in assenza della domanda di rientro nella scuola od istituto di precedente titolarità per l'anno del "blocco", così come il diritto al rientro nella medesima scuola od istituto.
3. Per gli aventi diritto al rientro nella sede di precedente titolarità che si siano trovati nel quinto anno utile nell'anno del "blocco", l'eventuale domanda di rientro viene rinviata di un anno, con contestuale mantenimento del diritto al rientro.

Art. 9 - RECLAMI

1. Avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di diritti di precedenza, anche per eventuali graduatorie, è consentito, al docente interessato, di presentare motivato reclamo al Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione entro 5 giorni dalla notifica dell'atto o dalla pubblicazione.
Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Art. 10 - DISPOSIZIONI VARIE

1. Il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali della Provincia Autonoma di Trento sarà valutato secondo quanto previsto dalle specifiche tabelle di valutazione, allegato al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, per la mobilità del personale docente.
2. Per l'attribuzione dei punteggi verranno applicate le tabelle di valutazione allegato al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale


A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'S', a 'P', a '5', a 'B', a 'P', and a 'DA' with a checkmark.

della scuola per l'anno scolastico 2009/2010, ivi inclusa la decorrenza dell'iscrizione anagrafica così come nelle stesse indicata. Il periodo di aggiornamento formativo, con esonero dall'insegnamento, viene considerato valido ai fini della valutazione del servizio.

3. Il Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione fissa la scadenza per la presentazione delle domande di mobilità all'interno della provincia, fatta salva la data stabilita dall'Ordinanza Ministeriale per la mobilità interprovinciale e per l'acquisizione di nuova documentazione valutabile.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sopracitato, le cui norme si applicano in quanto complementari e compatibili.

Art. 11 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si dovranno incontrare, per definire consensualmente il significato della clausola controversa, con le modalità previste dall'art. 11 del C.C.P.L. 2002-2005 per il personale docente della scuola.



Handwritten signatures and initials scattered on the page, including a large 'A' at the top right, 'BT' below it, and several other illegible signatures and initials below.